

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 8 del 22.2.2012

Supplemento n. 34

mercoledì, 22 febbraio 2012

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE COMUNI GARFAGNANA (Lucca)

- Consiglio dell'Unione

Statuto dell'Unione. (Ratificato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 3 del 28 dicembre 2011).

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE COMUNI GARFAGNANA (Lucca)

- Consiglio dell'Unione

Statuto dell'Unione. (Ratificato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 3 del 28 dicembre 2011).

INDICE

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 - Denominazione sede e gonfalone
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione
- Art. 6 - Strumenti e gestione
- Art. 7 - Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 8 - Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7
- Art. 9 - Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 10 - Disciplina regolamentare
- Art. 11 - Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 12 - Organi di governo dell'Unione
- Art. 13 - Composizione del Consiglio
- Art. 14 - Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 15 - Competenze del Consiglio
- Art. 16 - Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 17 - Convocazione
- Art. 18 - Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri
- Art. 19 - Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità
- Art. 20 - Sostituzione dei Consiglieri
- Art. 21 - Prerogative e diritti dei Consiglieri
- Art. 22 - Gruppi Consiliari
- Art. 23 - Commissioni Consiliari

CAPO III

LA CONFERENZA DEI SINDACI

- Art. 24 - Natura funzioni e competenze
- Art. 25 - Funzionamento
- Art. 26 - Competenze

CAPO IV

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 27 - Modalità di elezione
- Art. 28 - Durata in carica
- Art. 29 - Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 30 - Il Vicepresidente
- Art. 31 - Sfiducia e dimissioni

CAPO V

LA GIUNTA

- Art. 32 - Elezione, composizione e durata in carica
- Art. 33 - Competenze
- Art. 34 - unzionamento
- Art. 35 - Dimissioni, decadenza, revoca e sostituzioni

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 36 - Principi generali di organizzazione
- Art. 37 - Dotazione organica e Personale dell'Unione
- Art. 38 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 39 - Struttura Dirigenziale
- Art. 40 - Vicesegretario dell'Unione

CAPO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 41 - Principi generali
- Art. 42 - Finanze dell'Unione
- Art. 43 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 44 - Controllo di gestione
- Art. 45 - Rendiconto di gestione
- Art. 46 - Revisore dei Conti
- Art. 47 - Servizio tesoreria
- Art. 48 - Patrimonio

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

- Art. 49 - Durata dell'Unione
- Art. 50 - Recesso del Comune
- Art. 51 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 52 - Scioglimento
- Art. 53 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO IX

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 54 - Modifiche statutarie

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 - Disposizioni particolari per i Comuni sotto i 1000 abitanti

Art. 56 - Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana

Art. 57 - Atti regolamentari

Art. 58 - Inefficacia degli atti

Art. 59 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art. 60 - Norme transitorie e finali

Art. 61 - Entrata in vigore

Allegato - Stemma e Gonfalone

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Foscian-dora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Collemantina, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e degli articoli 15 e 16 della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37 in merito alla trasformazione delle Comunità Montane, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione dei Comuni Garfagnana raccoglie e fa propria l'eredità amministrativa, politica, culturale e tradizionale frutto di decenni di lotte che, attraverso il Consiglio di Valle prima e la Comunità Montana poi, hanno avuto come obiettivo prioritario la salvaguardia della montagna e migliori condizioni di vita per i suoi abitanti.

3. L'Unione di Comuni è un Ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

4. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della Legge Regionale n. 37/2008, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge 241/1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

5. L'Unione rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e delle leggi regionali.

6. L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.

7. L'Unione, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione, di efficacia ed efficienza.

8. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovra comunale, per garantire maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche provinciali, regionali e nazionali.

9. All'Unione possono aderire nuovi Comuni. Il Consiglio Comunale del Comune che intende aderire delibera, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, la volontà di aderire all'Unione, dichiarando la condivisione allo Statuto e la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una quota di remunerazione di eventuali costi iniziali. La Giunta dell'Unione formula le opportune modifiche statutarie e avvia il procedimento di cui all'articolo 53 del presente statuto. L'adesione decorre dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

10. Il Comune con la maggioranza prevista approva lo Statuto dell'Unione.

Art. 2

Denominazione sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione Comuni Garfagnana". Acronimo UCG.

2. La sede istituzionale dell'Unione è ubicata nella città di Castelnuovo di Garfagnana, le adunanze degli Organi si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, finalizzati ad assicurare una distribuzione territoriale dei servizi alla popolazione e alle imprese secondo principi di adeguatezza ed economicità stabiliti dinamicamente dalla Conferenza dei Sindaci ed attuati dalla Giunta.

4. L'Unione ha un proprio Albo on-line all'interno del sito istituzionale.

5. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione Comuni Garfagnana" e con lo stemma dell'Ente.

6. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Unione.

7. Distintivo del Presidente è una fascia da portare a tracolla di colore verde con una riga bianca e una rossa sotto il fiocco, l'effigie del logo dell'Unione Comuni Garfagnana ed il logo della Regione Toscana.

8. Lo stemma e il gonfalone sono rappresentati nell'allegato allo Statuto. Possono essere modificati o sostituiti con deliberazione del Consiglio adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Art. 3 Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'Ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione;

f) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

g) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

h) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, nonché forme associative di gestione di funzioni e di servizi di competenza comunale;

i) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, naturalistici e culturali;

j) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

k) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

l) valorizza e tutela tutte le riserve naturali e le risorse storiche, archeologiche e tradizionali;

m) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale;

n) realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;

o) programma ed utilizza i fondi per canoni e sovrecanoni idroelettrici spettanti ai Comuni componenti ricadenti nel bacino imbrifero montano;

p) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane; è il frutto dell'evoluzione istituzionale e della trasformazione della Comunità Montana Garfagnana, di cui eredita il ruolo e le funzioni;

q) rappresenta il livello istituzionale funzionale all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 05/05/2009 n. 42;

r) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle norme di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

s) promuove azioni di valorizzazione dell'identità territoriale e conservazione della memoria;

t) promuove accordi di collaborazione con Enti e Uffici pubblici operanti sul territorio in funzione di realizzare sinergie operative tendenti a razionalizzare l'uso delle risorse e favorire il benessere sociale delle popolazioni.

Art. 4 Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza, e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con

gli altri Enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Strumenti e gestione

1. Per la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare i fini istituzionali, l'Ente si avvale delle seguenti forme:

a) in economia, attraverso l'utilizzo delle proprie strutture, organi ed uffici;

b) in concessione o in appalto, secondo le normative vigenti;

c) nelle altre forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'Unione può istituire uffici e servizi per la gestione unificata di competenze e funzioni proprie dei Comuni, utilizzando personale dell'Unione o dei Comuni medesimi, nonché uffici di consulenza tecnica, amministrativa e legale a servizio dell'Unione e dei Comuni stessi.

Art. 7

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni, le funzioni e i servizi indicati di seguito:

- Sportello unico per le attività produttive;
- Servizio statistico;
- Catasto dei boschi percorsi dal fuoco;
- Protezione civile;
- Catasto;
- S.I.T. e Cartografia;

- Canile;
- Mattatoio;
- Servizi informatici e telematici;
- Sviluppo risorse umane;
- Turismo;
- Servizi Postali e di prossimità;
- Coordinamento e supporto giuridico alle gestioni associate.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la corretta gestione degli uffici e il coordinamento della gestione associata con le convenzioni in essere, laddove esistenti, le funzioni ed i servizi di cui al comma 1 sono svolti dall'Unione a decorrere dalla data di effettiva operatività della stessa secondo le modalità indicate negli atti convenzionali.

3. La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste dal presente Statuto.

Art. 8

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7

1. L'Unione può esercitare tutte le altre funzioni e i servizi di competenza comunale, diversi da quelli previsti dell'art. 7 per tutti i Comuni o anche per parte di essi e attivarli e renderli effettivi in modo progressivo.

2. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

3. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione potranno essere stabiliti mediante accordo fra il Presidente dell'Unione e i Sindaci dei Comuni interessati.

4. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 3, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

Art. 9

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

*Art. 10**Disciplina regolamentare*

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

*Art. 11**Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Garfagnana l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della Legge Regionale n. 37/2008. Svolge altresì le funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente Statuto.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

*Art. 12**Organi di governo dell'Unione*

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta;
- d) la Conferenza dei Sindaci;

*Art. 13**Composizione del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto del principio di garanzia delle minoranze. Se per effetto di norme di legge o del presente Statuto si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione, i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due.

2. Sono rappresentanti del Comune il Consigliere comunale di maggioranza e il Consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

3. E' Consigliere comunale di maggioranza il Consi-

gliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è Consigliere comunale di minoranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali, che deve avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione, salvo incompatibilità, il Sindaco, il Consigliere o i consiglieri comunali di maggioranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco, e il Consigliere comunale di minoranza candidato a Sindaco in una o più liste non collegate al Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista o se incompatibile il Consigliere comunale di minoranza che ha ottenuto la maggiore cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il Consigliere più anziano di età. In caso di non accettazione si procederà allo scorrimento delle liste elettorali cui i medesimi appartengono. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Sindaci al Presidente dell'Unione.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del Decreto Legislativo medesimo.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

8. Con il rinnovo di almeno la metà dei Consigli comunali si procede all'integrale elezione dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dell'Unione.

*Art. 14**Seduta di insediamento del Consiglio*

1. I Consigli comunali provvedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione entro e non oltre 30 giorni dalla seduta di insediamento,

scaduti i quali il Comune sarà rappresentato dai componenti di diritto richiamati al comma 5 del precedente articolo.

2. Il Presidente uscente convoca, per la proposta del nuovo Presidente, la Conferenza dei Sindaci, che si dovrà tenere entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni fissato per l'elezione dei propri rappresentanti da parte dei Comuni. La convocazione della Conferenza dei Sindaci della neo costituita Unione è di competenza del Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

3. In caso la Conferenza non proceda a deliberare la proposta, il Presidente convoca entro i successivi 15 giorni una nuova seduta della Conferenza dei Sindaci e così a seguire. La procedura di proposta del nuovo Presidente dovrà concludersi entro 60 giorni dalla prima convocazione della Conferenza. Il Presidente uscente convoca altresì la prima seduta del rinnovato Consiglio, che si dovrà svolgere entro 15 giorni dalla seduta della Conferenza dei Sindaci in cui è stato proposto il nominativo del Presidente e che sarà presieduto dal Consigliere più anziano d'età, fino all'elezione del Presidente. Spetta al Consiglio dell'Unione procedere alla convalida della nomina dei propri componenti. Nella seduta di insediamento, in caso di rinnovo del Consiglio o nella prima seduta successiva alla comunicazione di nomina o sostituzioni da parte dei Comuni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede ad esaminare le condizioni degli eletti, anche se non è stato presentato alcun reclamo, e dichiara l'ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge. Nel corso della medesima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio elegge, su proposta della Conferenza dei Sindaci, il Presidente con votazione a scrutinio palese, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto di membri o non si raggiunge la maggioranza necessaria, l'elezione è rinviata a successive votazioni da tenersi non prima di 8 e non oltre 15 giorni successivi l'una dall'altra. L'elezione deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla prima convocazione o dalla data in cui si è verificata vacanza, dimissioni, decadenza, cessazione dalla carica a qualsiasi titolo. Qualora in nessuna delle votazioni si raggiunga la maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente, il Consiglio dell'Unione si scioglie e prende avvio la procedura per la designazione dei rappresentanti dei Comuni nei termini sopraindicati. Nell'ipotesi di inerzia del Presidente e/o del Sindaco negli adempimenti di cui al presente articolo, provvede, nei successivi dieci giorni, il Consigliere più anziano d'età.

Art. 15

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e con-

trollo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede per i Consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 16

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento non stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che la compongono, arrotondato per eccesso.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che la compongono arrotondato per eccesso. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione e deve essere convocata con le forme rituali rispettive. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. Le votazioni sono palesi, le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto e il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente Statuto, da Leggi o Regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi, mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.

5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente Statuto dispongano altrimenti.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Generale dell'Unione.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario Generale e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale, redatto con le modalità stabilite dal Regolamento, è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

Art. 17

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) per deliberazione della Giunta;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica arrotondato per eccesso;
- d) su richiesta della Conferenza dei Sindaci, a maggioranza assoluta dei componenti.

Nei casi b) - c) - d) l'adunanza si deve svolgere entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o sono pervenute le richieste dei Consiglieri. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione, vi provvede il Consigliere più anziano di età, entro i 10 giorni successivi allo spirare del termine.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno 5 giorni prima della data di adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. In casi eccezionali motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza il relativo avviso deve essere notificato e recapitato attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici o telefonici di certificazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti scritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno 3 giorni prima dell'adunanza, affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

6. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto e al Piano Socio Economico di Sviluppo deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo diverse disposizioni di legge.

7. La trasmissione tramite posta elettronica anche non certificata delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 18

Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei Consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di 10 giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto dall'esecutività della relativa deliberazione adottata da parte del Consiglio salvo la successiva votazione di immediata eseguibilità da parte del Consiglio stesso.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro 3 giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Sindaco del Comune di appartenenza.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il Consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Art. 19

Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nel Consiglio i precedenti Consiglieri.

2. Durante tale periodo sono prorogati i poteri sia del Consiglio che dei suoi Consiglieri per il compimento di tutti gli atti necessari alla continuità dell'azione amministrativa, allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e alla erogazione dei servizi.

3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto, ancorchè non rieletti nei rispettivi Consigli comunali, restano in carica anche durante la gestione commissariale e fino a diversa nomina del nuovo Consiglio. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il Sindaco nel Consiglio e nella Conferenza dei Sindaci.

4. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni ricompresi nella Unione debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. In difetto si applica la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 13.

5. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio.

6. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rin-

novano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo i criteri e le modalità di cui agli art. 13 e 14.

7. Si intendono applicabili in via analogica ai Consiglieri dell'Unione tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali ed, in particolare, il dipendente in servizio dell'Unione non può essere componente degli organi dell'Ente.

Art. 20

Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri nel Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. La perdita della qualità di Consigliere dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Sindaco del Comune interessato a dare corso alle procedure di elezione del nuovo rappresentante ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

3. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; tali atti sono trasmessi dallo stesso Sindaco al Presidente dell'Unione, il quale ne informa il Consiglio, che ne prende atto.

4. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

Art. 21

Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Secondo le modalità previste dal Regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente Statuto e Regolamento del Consiglio.

4. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 22

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

4. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della Conferenza dei capigruppo.

5. Ai capigruppo consiliari viene comunicato l'elenco delle comunicazioni adottate dalla Giunta con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 23

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni Consiliari composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Il Regolamento determina il numero delle Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie e il loro funzionamento, nonché le modalità per l'istituzione delle Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

3. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare

il Presidente dell'Unione, i Capigruppo consiliari, gli Assessori competenti non membri, con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

4. La convocazione delle Commissioni deve essere comunicata al Presidente e ai Capigruppo consiliari.

CAPO III

LA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 24

Natura funzioni e competenze

1. La Conferenza dei Sindaci è un organo il cui ruolo, funzioni e competenze si ricollegano alla natura dell'Unione. Svolge funzioni consultive, propositive e di raccordo tra l'attività dei Comuni e quelle dell'Unione e si colloca come organo di indirizzo per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali.

2. L'esercizio delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.

3. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione ed è presieduta dal Presidente dell'Unione. La Conferenza, nella seduta di insediamento, elegge al suo interno il Vicepresidente. Si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in riunione formalmente convocata e validamente insediata.

4. Nella riunione di insediamento, i Sindaci intervenuti prendono atto della nuova composizione della Conferenza e, ove ravvisino la sussistenza di incompatibilità per alcuni di essi, prendono formalmente atto delle conseguenti sostituzioni. La Conferenza procede allo stesso modo ogni qualvolta accerti, autonomamente o a seguito della deliberazione del Consiglio, incompatibilità sopravvenute del Sindaco.

5. In caso di assenza, impedimento o incompatibilità, al posto del Sindaco partecipa alla Conferenza a tutti gli effetti il Vicesindaco o, se questi incompatibile, un Assessore indicato dal Sindaco.

6. Nel verbale delle sedute della Conferenza si dà atto del rappresentante del Comune di cui al comma 5 eventualmente intervenuto in caso di assenza o impedimento temporanei del Sindaco, in caso di incompatibilità la sostituzione avviene in via definitiva.

7. Per la presentazione della proposta nominativa per l'elezione del Presidente dell'Unione viene richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci che compongono la Conferenza.

8. Le deliberazioni in merito alla gestione associata dei servizi comunali a cui partecipano solo alcuni Comuni sono assunte dai Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione e dal Presidente dell'Unione che la presiede.

Art. 25

Funzionamento

1. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente dell'Unione. La Convocazione avviene tramite spedizione dell'ordine del giorno per posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo a verificare la ricezione almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale dell'Unione o presso le sedi comunali, anche per collegamento telematico in videoconferenza purché consenta l'identificazione del Consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà. Con la presenza e l'accordo di tutti i componenti, l'ordine del giorno può essere integrato nel corso della seduta.

2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Conferenza dei Sindaci come consulente tecnico amministrativo, redige il verbale della adunanza e provvede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte.

3. La Conferenza è presieduta dal Presidente dell'Unione, che provvede alla ordinaria convocazione e in casi straordinari, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

4. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata su richiesta di almeno sei componenti. Il Presidente deve convocare la seduta entro 20 giorni dalla richiesta.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti che si devono trattare.

Art. 26

Competenze

1. La Conferenza opera con proprie deliberazioni; le deliberazioni sono assunte con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Si dà un proprio regolamento interno per il funzionamento, deliberato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese. Il regolamento

può prevedere che la Conferenza dei Sindaci operi ad ogni effetto, per determinate materie, con la delega agli Assessori comunali competenti.

2. La Conferenza ha le seguenti competenze:

a) propone, a maggioranza assoluta dei componenti, l'elezione del Presidente al Consiglio;

b) adotta atti di indirizzo al Presidente e alla Giunta relativamente:

- agli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali;

- alla programmazione locale;

- ai rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi;

- all'interpretazione degli atti riguardanti l'organizzazione e gestione delle funzioni e dei servizi dei servizi;

- a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento;

- a vigilare sulla costituzione e funzionamento degli Uffici.

c) La Conferenza dei Sindaci è sede di confronto per l'esame di proposte di revisione dello Statuto nonché di atti di programmazione generale interessanti il territorio.

3. Le riunioni della Conferenza non sono pubbliche. Alla Conferenza, per specifiche problematiche, possono essere ammessi rappresentanti di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti, i dirigenti e i funzionari dell'Unione o dei Comuni responsabili di Uffici. Il regolamento interno può stabilire la partecipazione di altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

CAPO IV

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 27

Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dal Consiglio al proprio interno, su proposta della Conferenza dei Sindaci, alla prima adunanza dopo la convalida degli eletti e il formale insediamento.

2. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica secondo le procedure e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 del presente Statuto.

Art. 28

Durata in carica

1. Il Presidente dura in carica per il mandato amministrativo ordinario, corrispondente al periodo che intercor-

re tra due rinnovi consecutivi del Consiglio, successivi al rinnovo di almeno la metà dei Consigli Comunali.

2. Nel periodo intercorrente dallo scioglimento e rinnovo ordinario dei Consigli comunali e l'elezione del Consiglio dell'Unione, il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 29

Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'Ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio, la Conferenza dei Sindaci e la Giunta, definendone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. Il Presidente coordina l'azione degli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio, della Conferenza dei Sindaci e della Giunta e connesse alla direzione politico-amministrativa generale dell'Ente.

3. Il Presidente inoltre:

- a) nomina, revoca e sostituisce gli Assessori, dando comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
- b) può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta;
- c) può avvalersi, per specifiche materie ed incombenze, anche di componenti del Consiglio con funzioni referenti prive di rilevanza esterna;
- d) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;
- e) nomina e revoca i responsabili apicali dei servizi dell'Ente e formula direttive per indirizzarne l'azione al migliore perseguimento degli obiettivi loro affidati;
- f) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti e Istituzioni, qualora la Giunta non abbia deliberato la nomina e le designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle normative vigenti;
- g) promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma, convenzioni e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- i) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio dell'Unione;
- j) firma i verbali e gli originali delle deliberazio-

ni degli organi collegiali dell'Ente congiuntamente al Segretario Generale;

k) promuove e sottoscrive gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Segretario Generale e ai Dirigenti;

l) svolge ogni altra funzione conferita dalla Legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto;

m) autorizza l'uso e la riproduzione dello stemma nonché l'esibizione del gonfalone;

n) concede il patrocinio dell'Unione quando sussistono particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario ed ove esista un pubblico interesse.

4. Il Presidente esterna formalmente la propria volontà a mezzo di decreti che sono immediatamente efficaci.

Art. 30

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente dell'Unione tra i componenti della Giunta nei termini di cui all'articolo 32, comma 2.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce, in via generale, in caso di assenza o impedimento.

3. Nel caso di temporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vicarie sono temporaneamente svolte dagli altri componenti dell'organo esecutivo in ordine di anzianità anagrafica.

Art. 31

Sfiducia e dimissioni

1. Il Presidente e la Giunta, salvo quanto previsto nel comma 5, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente da parte del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio, arrotondato per eccesso, ed approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti.

3. La mozione può essere proposta solo nei confronti del Presidente e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia viene immediatamente comunicata alla Conferenza dei Sindaci, che procede secondo le modalità previste nello Statuto.

5. Limitatamente al periodo intercorrente dalla ces-

sazione della carica all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta e il Presidente dell'Unione continuano ad esercitare le proprie funzioni provvedendo agli adempimenti relativi alla convocazione degli organi secondo quanto previsto dal presente Statuto.

6. La cessazione dalla carica del Presidente, per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità, comporta la decadenza della Giunta che resta in carica fino alla nomina del nuovo organo e le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

7. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta della Giunta, non comporta la decadenza del Presidente e della Giunta.

CAPO V LA GIUNTA

Art. 32

Elezione, composizione e durata in carica

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e da tre Assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dei Consigli Comunali facenti parte dell'Unione.

2. Gli Assessori vengono nominati dal Presidente dell'Unione entro 15 giorni dalla sua elezione o dal determinarsi della vacanza e rimangono in carica per la durata del mandato del Presidente salvo quanto disposto dall'art. 35.

Art. 33

Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nella gestione politica e amministrativa dell'Ente e nella attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio e dalla Conferenza dei Sindaci, orientando a tal fine l'azione delle strutture amministrative dell'Ente e svolge attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio e della Conferenza dei Sindaci.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio o alla Conferenza dei Sindaci e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti. Uniforma la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza.

3. È altresì di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e servizi.

4. La Giunta inoltre:

a) riferisce al Consiglio sulla propria attività;

b) promuove l'azione, il ricorso o la resistenza in sede giudiziaria dell'Ente, qualunque sia la magistratura giudicante o il grado di appello, nonché a transigere in nome e per conto dell'Ente medesimo;

c) nomina il difensore legale per l'assistenza e rappresentanza nelle sedi giudiziarie;

d) predispone il Bilancio Preventivo e il Rendiconto dell'Ente che sottopone all'esame ed approvazione del Consiglio presentando annualmente una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'Ente;

e) determina le aliquote dei tributi con esclusione della istituzione, ordinamento e disciplina generale dei tributi e delle tariffe dei servizi;

f) provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, sono stabiliti in atti fondamentali del Consiglio;

g) predispone e propone i regolamenti che richiedono l'approvazione del Consiglio;

h) designa i rappresentanti dell'Unione in Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

i) approva protocolli d'intesa, progetti operativi, accordi di collaborazione e convenzioni operative attuative degli atti di programmazione;

j) definisce i piani di riparto di contributi e provvidenze a favore di terzi;

k) adotta gli atti e provvedimenti attuativi delle deliberazioni, risoluzioni, programmi e indirizzi generali adottati dal Consiglio.

5. La Giunta adotta nei casi di urgenza le variazioni di Bilancio di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica dello stesso nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 34

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla Giunta, per specifiche problematiche, possono essere ammessi rappresentanti di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti, oltre ai Dirigenti ed ai Funzionari dell'Unione.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni.

Delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza dei votanti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Presidente o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 35

Dimissioni - Decadenza - Revoca e Sostituzioni

1. Le dimissioni di uno o più Assessori devono essere presentate al Presidente dell'Unione e assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

2. La decadenza da membro della Giunta opera per effetto della perdita di qualità di Consigliere comunale.

3. La revoca di uno o più Assessori è disposta dal Presidente dell'Unione per comportamenti ritenuti non conformi agli impegni programmatici assunti e per il venire meno del rapporto di fiducia. La revoca viene comunicata al Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 36

Principi generali di organizzazione

1. L'Unione, nel rispetto delle disposizioni di legge e assicurando buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

c) efficacia, efficienza, funzionalità, produttività, correttezza, economicità, trasparenza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;

d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture.

e) Localizzazione presso la Sede legale e/o presso altre articolazioni funzionali e/o Comuni componenti.

2. L'Unione assicura servizi di vicinanza e prossimità ai cittadini e alle imprese, anche attraverso aggregazioni funzionali a livello territoriale, che garantiscano razionalizzazione, economicità e funzionalità di erogazione delle prestazioni.

Art. 37

Dotazione organica e Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:

- Dipendenti con contratti a tempo indeterminato e determinato della soppressa Comunità Montana Garfagnana appartenenti alla dirigenza e alle categorie del comparto Regioni e autonomie locali. L'Unione succede negli altri rapporti di lavoro contratti dalla medesima.

- Dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti.

- Dipendenti reclutati direttamente dall'Unione in base alle vigenti norme.

2. L'Unione può avvalersi, a diverso titolo, di personale della Regione, della Provincia, dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni.

3. L'Unione promuove la formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del proprio personale e l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

4. L'Unione nello svolgimento dei propri programmi, anche in virtù del progressivo trasferimento di servizi e funzioni comunali, utilizzerà prioritariamente il personale dei Comuni aderenti.

5. L'Unione si avvale, per l'esecuzione delle opere relative alla sistemazione idraulico - forestale e di bonifica di salariati e impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato e indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto nazionale di categoria.

Art. 38

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'Unione salvaguardia i livelli professionali del personale di ruolo dei Comuni aderenti e della stessa Unione.

2. Il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, sulla base dei principi di cui all'art. 36 e dei criteri deliberati dal Consiglio, disciplina:

a) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture, ivi compresi i limiti e le modalità a svolgere attività estranee al rapporto di impiego e l'esercizio della misurazione e valutazione delle performance e del potere disciplinare;

b) la dotazione organica, la modalità di accesso all'impiego e la costituzione, in casi di comprovata

necessità, al di fuori della dotazione organica, di rapporti a tempo determinato anche con personale in possesso di qualifiche di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente;

c) la Dirigenza, il Segretario Generale e il Vicesegretario;

d) le modalità di assunzione, revoca, annullamento, pubblicazione ed esecuzione dei provvedimenti dirigenziali;

e) le modalità per l'esercizio congiunto delle funzioni con personale di altri Enti;

f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e la loro distribuzione territoriale.

Art. 39

Struttura dirigenziale

1. Il Segretario Generale, Dirigente amministrativo di ruolo dell'Unione, è titolare della funzione di direzione dell'Ente e delle funzioni di raccordo tra gli organi politici e la techno-struttura. Qualora il posto risulti vacante, la Giunta, con il parere favorevole obbligatorio della Conferenza dei Sindaci e con le modalità operative stabilite dal Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, può:

- incaricare della funzione personale apicale amministrativo dell'Unione o dei Comuni componenti;
- convenzionare la funzione con altri Enti;
- nominare un soggetto esterno ai sensi dell'articolo 110 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

2. Il Segretario Generale, partecipa alle riunioni del Consiglio, della Conferenza dei Sindaci e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Può rogare i contratti nei quali l'Unione è parte, autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente e svolgere altre funzioni con le modalità stabilite dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Presidente.

Art. 40

Vicesegretario dell'Unione

1. Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto, può essere istituita la figura di Vicesegretario.

2. Oltre alla funzione di collaborazione e di ausilio egli lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza, nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Qualora la Giunta non proceda alla nomina del

Vicesegretario, in caso di assenza temporanea del Segretario, l'incarico e le funzioni di Vicesegretario possono essere conferite direttamente, per un periodo non superiore a 30 giorni, dal Segretario con atto di gestione del personale.

CAPO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 41

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 42

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque convenzionati;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) prestazioni per conto di Enti;
- l) altri proventi o erogazioni;
- m) trasferimenti della Regione per il personale assegnato alla estinta Comunità Montana Garfagnana;
- n) proventi per canoni e sovra-canoni idroelettrici;
- o) utili derivanti da società partecipate.

3. L'Unione, entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Giunta previo indirizzo della Conferenza dei Sindaci, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante

dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario.

4. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16 comma 1, lettera d), della Legge Regionale n. 37/2008.

Art. 43

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 44

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 45

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

Art. 46

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il Revisore

dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al Revisore le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione l'incarico verrà svolto dal Revisore dei Conti della soppressa Comunità Montana Garfagnana fino alla elezione del Revisore dei Conti.

Art. 47

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere della soppressa Comunità Montana Garfagnana fino alla scadenza della convenzione in essere e comunque fino al nuovo affidamento.

Art. 48

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Garfagnana cui l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 37/2008;
 b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione.

CAPO VIII
DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 49

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 50

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 1 anno dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione, entro i successivi 30 giorni, pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune dandone notizia al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 37/2008, alla Giunta Regionale.

Art. 51

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al successivo comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 37/2008.

3. La Giunta, entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano previo parere favorevole vincolante della Conferenza dei Sindaci, unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato, è approvato dalla Giunta.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 4 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4 o della determinazione del collegio di cui al comma 5. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Garfagnana. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso

l'Unione salvo diversa determinazione assunta nella convenzione di cui all'art. 51 comma 4;

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della Legge Regionale n. 37/2008;

f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 52

Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 50. Se la Giunta Regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 37/2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta

regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto." La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 51, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 50, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della Legge Regionale n. 37/2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 37/2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto." La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta Regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 51, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

Art. 53

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 37/2008. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta

la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Contestualmente all'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che, salvo diverse intese, sarà trasferito previo raggiungimento di specifici accordi con gli Enti interessati, all'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni regionali delegate e al Comune e/o Comuni che subentrano nelle gestioni associate comunali cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato, ivi compresa la relativa aliquota di personale addetto alle funzioni di carattere generale e di supporto agli organi di governo dell'Unione. La Regione rimane obbligata per il personale trasferito alla estinta Comunità Montana Garfagnana;

b) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione secondo i seguenti criteri:

- definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dall'Unione;

- l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati;

- il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;

- la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati;

c) il patrimonio acquisito dall'Unione sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

- copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento; l'assegnazione del patrimonio ai Comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'Unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati, comprese le partecipazioni societarie;

- la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

- copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

- assegnazione ai comuni secondo i criteri e le modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

- la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

e) I rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

- definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'unione evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese e delle entrate alle singole attività o funzioni svolte dall'Unione;

- l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati e le modalità di cessazione o trasferimento delle competenze relative alle gestioni associate;

- il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;

- la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione della gestione associata e il riparto delle somme quantificate tra i Comuni secondo le modalità di riparto delle spese previste per le gestioni associate;

f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Garfagnana sono assegnati secondo le disposizioni del piano, fermo restando diverse disposizioni della Regione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della Legge Regionale n. 37/2008.

4. Il piano è approvato dalla Giunta previo parere favorevole obbligatorio e vincolante adottato all'unanimità dalla Conferenza dei Sindaci. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli Enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

5. Lo scioglimento non può avere luogo anche nel caso che non siano raggiunti gli accordi previsti dal comma 2 dell'art. 16 della Legge Regionale n. 37/2008 ai fini del precedente comma 2 del presente articolo, il personale dell'Unione impiegato nell'esercizio delle funzioni comunali o regionali è individuato in base agli atti

di assegnazione dell'Unione e ai relativi centri di costo del bilancio; in via residuale il personale che non risulta attribuito in via prevalente ad una specifica funzione è riassorbito dal Comune ove ha sede l'Unione, gli altri Comuni possono utilizzare tale personale e sono tenuti a partecipare alla relativa spesa.

6. La sede di Castelnuovo di Garfagnana e il patrimonio immobiliare - già posseduto dalla Comunità Montana Garfagnana, operante nell'omonimo ambito territoriale, costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 214 del 22/12/2008 - al netto di eventuali disavanzi di gestione della liquidazione e delle disposizioni precedenti - resta di spettanza dei Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina, che dovranno provvedere alla sua gestione salvo diverse disposizioni normative.

7. L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiranno agli obblighi previsti dall'articolo 17 della Legge Regionale n. 37/2008.

CAPO IX MODIFICHE STATUTARIE

Art. 54 Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca la Conferenza dei Sindaci, che delibera in merito alla proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette alla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge Regionale n. 37/2008. Decorso i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge medesima senza che la Giunta regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Conferenza dei Sindaci può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto

dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se la Conferenza dei Sindaci modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Conferenza dei Sindaci, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ultimo Comune che ha deliberato.

5. Se la Giunta Regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 37/2008, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...". Se la Conferenza dei Sindaci, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta Regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...".

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 37/2008, resta comunque fermo anche in assenza di opposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 7, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina termini ed effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai Consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 Disposizioni particolari per i Comuni sotto i 1.000 abitanti

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente il termine di cui al comma 9 dell'art.16 del Decreto Legge

13 agosto 2011, n. 138, così come convertito dalla Legge del 14 settembre 2011, n. 148, i Comuni di Careggine, Fosciandora, Giuncugnano, Sillano, Vergemoli recedono in deroga a quanto previsto al precedente art. 50.

2. L'Unione ed i Comuni recedenti sottoscrivono entro il termine di cui al comma 9 dell'art. 16 del citato Decreto Legge 138/2011, una convenzione con la quale si stabiliscono i rapporti conseguenti al recesso.

Art. 56

*Successione dell'Unione alla soppressa
Comunità Montana*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Garfagnana l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della Legge Regionale n. 37/2008.

2. Il personale assunto a tempo determinato a qualsiasi titolo prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione fino alla scadenza del contratto.

3. Gli operai forestali dipendenti dalla Comunità Montana Garfagnana, con contratto privatistico sono trasferiti all'Unione con la posizione giuridica ed economica assegnata in base al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraia. L'Unione continua ad utilizzarli prevalentemente per l'effettuazione di lavori e servizi di forestazione e bonifica, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 39/2000 e successive modificazioni, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Toscana.

4. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana Garfagnana.

5. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Garfagnana, l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate.

Art. 57

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Garfagnana e per l'esercizio delle funzioni comunali quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

2. Progressivamente, entro il termine di ventiquattro mesi, il Consiglio e la Giunta, nell'ambito delle rispet-

tive competenze, provvederanno all'approvazione dei Regolamenti dell'Unione.

Art. 58

Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 37/2008.

Art. 59

*Inefficacia delle norme regolamentari
comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia, che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 60

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

2. Qualora uno o più Comuni indicati all'art. 1 - comma 1 - del presente Statuto non intervengano alla trasformazione della Comunità Montana Garfagnana in Unione di Comuni Garfagnana entro il 20/11/2011, l'Unione si intende costituita tra gli Enti aderenti che ne sottoscrivono il relativo Atto Costitutivo.

3. La fattispecie di cui al precedente comma 2 non trova applicazione qualora non sia verificato il rispetto dell'art. 15 - comma 3 - della L.R. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I Sindaci dei Comuni che hanno deliberato la trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni, nei termini di cui al precedente comma 1, sono autorizzati ad apportare, a titolo ricognitivo, le conseguenti modifiche all'Atto Costitutivo.

Art. 61

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000.

SEGUE ALLEGATO

Allegato allo Statuto dell'Unione Comuni Garfagnana**Stemma**

Scudo di colore blu con granata svampante a tre fiamme: due laterali e una superiore.

Lo scudo è delimitato, in alto, dal motto: "LOCO ET TEMPORE"; in basso, dalla scritta "GARFAGNANA" con due ramoscelli di ulivo ed intorno dalla scritta "Unione Comuni Garfagnana".

**Gonfalone**

Su sfondo verde chiaro è riprodotto lo stemma sopra descritto inserito nella scritta di colore oro UNIONE COMUNI GARFAGNANA.

Il drappo è ornato d'oro, bordato su tre lati e frangiato in basso.



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631